



*Comune di Montenero di Bisaccia*  
*Provincia di Campobasso*

[www.comune.montenerodibisaccia.cb.it](http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it)

[comune.montenerodibisaccia@legalmail.it](mailto:comune.montenerodibisaccia@legalmail.it)

**ORDINANZA SINDACALE N. 7, DEL 06/02/2021**

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – SOSPENSIONE IN VIA PRECAUZIONALE, DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 08 FEBBRAIO AL 12 FEBBRAIO 2021.

**IL SINDACO**

**Visti** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

**Visto** l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**Visto** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

**Visto** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

**Viste** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal Covid-19;

**Vista** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

**Considerato** che sul territorio comunale vi sono attualmente alcuni casi di alunni positivi al COVID-19, di docenti e varie altre persone in isolamento precauzionale, con potenziale rischio di allargamento dello spettro del contagio ad altri soggetti che gravitano sul territorio comunale;

**Tenuto conto:**

- dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco il potere di esercitare le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; - del successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, che prevede "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale e quale Autorità Sanitaria Locale;

- del R.D. n. 1265/1934 che disciplina in varie disposizioni il ruolo e le funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

**Sentito** per le vie brevi il Dipartimento di Igiene e Sanità competente, il quale ha dato riscontro positivo alla adozione della presente ordinanza, anche in considerazione dell'afflusso di studenti e docenti fuori residenza presso il Comune di Montenero e che taluni Sindaci dei comuni limitrofi hanno similmente provveduto all'adozione di provvedimenti sospensivi delle attività scolastiche;

**Ritenuto** necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle evidenze scientifiche emergenti;

**Visto** l'art. 3 del DPCM del 1° marzo 2020;

**Visto** il DPCM del 18 ottobre 2020;

**Visto** il nuovo DPCM del 14 gennaio 2021;

**Vista** la legge n. 241/1990;

**Visti** gli artt. 50-54 del D.lgs. n. 267/2000;

A tutela della pubblica e privata incolumità,

### **ORDINA**

Per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e trascritti, la sospensione, in via precauzionale, delle attività didattiche in presenza, delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale dal 8° febbraio al 12 febbraio 2021.

### **AVVERTE**

In caso di inosservanza alla presente ordinanza, l'intervento sarà effettuato coattivamente, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Molise nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza è efficace dal giorno 8 Febbraio 2021 al 12 Febbraio 2021, è comunicata al Prefetto di Campobasso e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune nei modi di legge.

La presente Ordinanza è trasmessa:

Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Montenero di Bisaccia

, all'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

- all'ASREM.
- Alla Stazione Carabinieri di Montenero di Bisaccia
- Alla Polizia Locale

**Montenero di Bisaccia, 06.02.2021**



**IL SINDACO**

*Giudice Consoce*